



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36**

OGGETTO :

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2021 - EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno 2022, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal **SINDACO**, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	Sì
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	Sì
CHIORINO GIANNI	Consigliere	Sì
SISSOLDO GIUSEPPE	Consigliere	Sì
PETRILLO VINCENZO	Consigliere	Sì
BARONE CANDIDO	Consigliere	Sì
FUSERO NOEMI	Consigliere	Sì
ZANOLO PATRIZIA	Consigliere	Sì
GENTILE ALESSIO	Consigliere	Sì
CAMPASSO FEDERICA	Consigliere	Sì
BATTAGLIA LAURA	Consigliere	Sì
Totale Presenti		11
Totale Assenti		0

Assume la Presidenza nella sua qualità di **SINDACO** il Signor **GALLENCA FULVIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. BOSICA Carlo**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL
31/12/2021 - EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE di cui all'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n.213.

Regolarità tecnica

Favorevole

Responsabile Servizio Finanziario AMATUZZO Alessandra

Regolarità contabile

Favorevole

Responsabile Servizio Finanziario AMATUZZO Alessandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il presente punto la Consigliera Battaglia Laura;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'art.20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
 - per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
 - infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida emanate da Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016" Considerato altresì che le disposizioni del predetto articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

Dato altresì atto:

- che l'articolo 20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/04/2015 avente come oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - approvazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2016 avente come oggetto "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle partecipate e delle partecipazioni societarie

(art.1 comma 612 legge 190/2014) trasmessa alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti tramite PEC in data 12/04/2016 - protocollo n. 2618;

- la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs.n. 175 del 19.08.2016 con la ricognizione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del comune di Foglizzo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27/07/2017 e integrata con deliberazione n. 35 del 29/09/2017;

Evidenziato che l'articolo del TU nel 2017 aveva imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie effettuata con il provvedimento consiliare n. 35 del 29/09/2017, che costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2018 oggetto "Razionalizzazione annuale delle società partecipate - articolo 20 del dlgs. 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17/12/2019 ad oggetto: "Revisione ordinaria annuale delle società partecipate - articolo 20 del dlgs 175/2016" al 31/12/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2020 ad oggetto: "Revisione ordinaria annuale delle società partecipate detenute al 31/12/2019 -ex articolo 20 del D.Lgs 175/2016".
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2021 ad oggetto: "Revisione ordinaria annuale delle società partecipate detenute al 31/12/2020 -ex articolo 20 del D.Lgs 175/2016;

Dato atto che, una volta operata tale ricognizione straordinaria le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Precisato che la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del testo Unico delle Società partecipate del Dipartimento del tesoro ha diffuso linee guida, condivise con la Corte dei Conti, contenenti uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2021 - che il Consiglio Comunale deve adottare entro il prossimo 31 dicembre 2022;

Constatato pertanto, che alla luce degli atti amministrativi sopra esposti, il comune di FOGLIZZO risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

1. **SMAT - SpA - Società Metropolitana Acque Torino - con una quota dello 0,00003%;**
2. **SETA SpA - Società Ecologica Territorio Ambiente con una quota dello 0,30 %;**
3. **TRM SpA Trattamento rifiuti metropolitani con una quota dello 0,00538%**

Visto che, in applicazione del d. lgs. 175/2016, l'ufficio ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2022 derivante dalla revisione periodica di cui all'art. 20**, allegato alla presente atto (**Allegato A**) e corredato dall'apposita relazione tecnica, tenendo conto delle partecipazioni in portafoglio alla data del **31/12/2021**;

Vista la Relazione tecnica allegato **B)** dalla quale si evince che le partecipazioni possedute dal Comune di Foglizzo saranno mantenute in quanto sussistono le condizioni per il loro mantenimento;

Rilevato che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, Dr. OPORTI Massimo, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 del 13/12/2019, protocollo n. 2220 del 12/12/2022 acquisito al protocollo dell'ente N. 7576 in data 12/12/2022;

Ritenuto che questo Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il piano ordinario di razionalizzazione 2022 composto da:

- Il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 formato dalle schede contenenti le informazioni sulle partecipate (art.20, commi 1 e 2, del TUSP) (Allegato A);
- La relazione tecnica sulla razionalizzazione annuale delle società partecipate - articolo 20 del D.Lgs. 175/16 (Allegato B);
- La relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2022 adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 (art.20 comma 4 del TUSP) (Allegato C);

Visti i pareri favorevoli espressi, in merito all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 -T.U.E.L., come modificato dall'art.3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10/10/2012, convertito in legge 7/12/2012, n. 213;

Con votazione espressa per alzata di mano si ha il seguente risultato:

- n. 11 voti favorevoli
- n. 0 voti contrari
- n. 0 astenuti
- su 11 consiglieri comunali presenti
- n. 11 votanti

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il Piano di razionalizzazione periodica ordinaria 2022 delle società partecipate composto dai seguenti documenti:
 - ✓ Il provvedimento di revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 formato dalle schede contenenti le informazioni sulle partecipate (art.20, commi 1 e 2, del TUSP) (Allegato A);
 - ✓ La relazione tecnica sulla razionalizzazione annuale delle società partecipate - articolo 20 del D.Lgs. 175/16 (Allegato B);
 - ✓ La relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2022 adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 (art.20 comma 4 del TUSP) (Allegato C);
3. Di dare atto che all'esito della ricognizione **NON EMERGONO PARTECIPAZIONI** - da cedere/alienare - mettere in liquidazione - da fondere o incorporare;

4. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".
5. Di trasmettere, attraverso l'apposita sezione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del tesoro, l'esito della razionalizzazione periodica che sarà utilizzata anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali;
6. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL) e del revisore dei conti.

Successivamente

Con 11 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi in forma palese dai 11 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 c. 4 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/01/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 13/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 13/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BOSICA Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo